



TRIBUNALE DI TRANI

Proc. Es. nr. [REDACTED]

Il Giudice,

letta l'istanza depositata nell'interesse di [REDACTED] e [REDACTED], con la quale si chiede la sospensione della procedura esecutiva R.G.E. [REDACTED] in considerazione dell'avvenuto deposito presso l'ODEC di Trani di un'istanza volta alla nomina di un professionista ex art. 15 co. 9) legge n. 3/2012;

rilevato che la normativa in esame ha introdotto nel nostro ordinamento un sistema di composizione della crisi da sovraindebitamento che riguarda soggetti non fallibili e, tra questi, anche i consumatori;

rilevato che all'interno del corpus normativo in esame il legislatore ha disciplinato le interferenze che – potenzialmente – possono venire a determinarsi tra questo peculiare procedimento e le procedure esecutive di carattere individuale che potrebbero essere attivate, medio tempore, dai creditori o che risultano essere già state introdotte in un momento precedente il ricorso di cui alla stessa legge;

rilevato che, in tal senso gli artt. 10 e 12 bis (rispettivamente dettati per le ipotesi di ristrutturazione dei debiti mediante accordo con i creditori o volti ad individuare un piano di rientro in favore del consumatore) consentono al giudice di sospendere, anche inaudita altera parte, le procedure esecutive pendenti;

rilevato, tuttavia, che la valutazione in ordine alla opportunità di sospensione dell'esecuzione – in virtù del dettato legislativo – è riservata al giudice chiamato a definire il procedimento di cui alla legge n. 3/12, come si desume dal fatto che la sospensione può essere disposta con il decreto – evidentemente adottabile solo da quest'ultimo – che fissa l'udienza per l'ascolto del debitore e dei creditori e dal fatto che i presupposti per l'adozione del provvedimento di sospensione – ossia la necessità che la proposta soddisfi i requisiti di cui agli artt. 7-8 e 9 della legge n. 3/12 e che non vi siano atti in frode ai



creditori – presuppone una valutazione di competenza del giudice del sovraindebitamento;

ritenuto, pertanto, che la legge n. 3/2012 detta un'ipotesi di sospensione "esterna" dell'espropriazione, in quanto al G.E. spetta – semplicemente - prendere atto del provvedimento adottato al di fuori del processo esecutivo, così che tale fattispecie è riconducibile nell'alveo applicativo dell'art. 623 c.p.c. nella parte in cui quest'ultima norma ammette la possibilità di una sospensione dell'espropriazione disposta dalla legge o dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo (al pari, ad esempio, di quanto previsto dall'art. 20 della legge n. 44/99 dettata a difesa di possibili vittime dei reati di usura ed estorsione o dell'art. 55 D.lgs 159/11 dettato in tema di misure di prevenzione); ritenuto, per le ragioni innanzi esposte, che non compete al G.E. sospendere la procedura esecutiva in presenza di istanze volte alla composizione della crisi da sovraindebitamento;

P.Q.M.

RIGETTA l'istanza.

Si comunichi.

Trani, 13.5.2019

Il G.E.

Dott. Marco Marangio Mauro

